

# Straordinari e produttività: imposta sostitutiva al 10%

**Gabriele Bonati** *Consulente del lavoro in Lodi*

*Il Governo ha approvato un decreto con il quale introduce, in via sperimentale, un'imposta secca al 10% da applicare ai redditi derivanti dagli straordinari e dagli emolumenti legati alla produttività, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.*

*Sono interessati i lavoratori dipendenti privati con reddito non superiore a 30.000 euro*

Il Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 ha approvato un decreto legge recante «misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro». Il predetto provvedimento introduce, in via sperimentale, per il periodo 1.7-31.12.2008, una parziale detassazione (imposta sostitutiva al 10%) delle voci retributive, entro il limite di € 3.000, legate all'incremento della produttività (straordinari ed emolumenti legati all'andamento economico dell'impresa). Il beneficio è riservato ai dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a € 30.000.

**La regolamentazione** - L'agevolazione per i dipendenti è così regolamentata (secondo il testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri):

□ la norma ha natura sperimentale per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2008;

□ i dipendenti interessati, salvo espressa rinuncia scritta, sono i dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a € 30.000 (reddito rilevabile dalle certificazioni Cud);

□ l'agevolazione fiscale consiste nel determinare un nuovo imponibile, entro il limite massimo di € 3.000 lordi, sul quale applicare una imposta sostitutiva del 10% (aliquota secca);

□ concorrono a formare detto imponibile:

- le prestazioni di lavoro straordinario (così definite dal Dlgs n. 66/2003). Si ritiene anche se retribuite con il sistema della forfetizzazione che preveda la verifica di congruità con le ore effettivamente prestate;

- le prestazioni di lavoro supplementare e derivanti dalle clausole elastiche nei rapporti part time stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto;

- gli emolumenti derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Vi rientrano quindi anche i premi di produttività (retribuzione variabile individuata dalla contrattazione collettiva di secondo livello).

Occorrerà quindi conoscere come si combinerà tale norma con la detrazione prevista dal Dm 23.4.2008 sui premi di risultato che verranno autorizzati alla nuova decontribuzione (23% di una somma non superiore a € 350).

Conseguentemente, in busta paga si istituirà un nuovo imponibile, che verrà alimentato dai predetti emolumenti (a contatore), fino al raggiungimento di € 3.000 e sul quale si calcolerà l'imposta del 10%, in quanto l'imposta sostitutiva dovrà essere calcolata direttamente dal sostituto d'imposta (salvo espressa rinuncia del lavoratore).

A tale proposito il provvedimento precisa che se il sostituto d'imposta non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione CUD/2008 (redditi 2007), il dipendente interessato dovrà attestare, per iscritto, al nuovo datore di lavoro, l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2007; □ le violazioni alla norma sono punite con le ordinarie disposizioni previste per l'accertamento e la riscossione.

**Gli altri effetti** - L'esclusione degli emolumenti dal reddito ordinario del dipendente (nel rispetto del limite di € 3.000), comporta anche che gli stessi non concorrono altresì a formare base imponibile per le addizionali.

Il provvedimento precisa inoltre che resta in ogni caso fermo il computo dei redditi in questione ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, per esempio dovranno in ogni caso essere denunciati ai fini della richiesta dell'assegno per il nucleo familiare.

**Aspetti contributivi** - Gli importi in questione interessati all'imposta sostitutiva del 10% continueranno invece a concorrere integralmente nella base imponibile contributiva (salvo non siano previsti salari convenzionali).

**Liberalità** - La predetta nuova disposizione comporta, per espressa previsione contenuta nel de-

## Parziale detassazione delle retribuzioni legate alla produttività



Retribuzione per ore straordinarie

+

Retribuzione per ore supplementari e clausole elastiche (part-time)

+

Altri emolumenti legati a incrementi di produttività

=

Base imponibile (massimo € 3.000)

x

Aliquota 10%

=

Imposta sostitutiva

creto, la soppressione della lett. *b*), comma 2, art. 51 Dpr n. 917/1986. Vale a dire che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, le erogazioni liberali concesse in occasione di festività e ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti, fino a € 258,23 (rappresenta una franchigia) nonché i sussidi occasionali corrisposti in occasione di rilevanti esigenze personali del dipendente e quelli pagati a dipendenti vittime dell'usura o am-

messi a fruire delle erogazioni a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive, concorreranno a formare reddito imponibile. Tale modifica comporterà altresì un onere aggiuntivo per il datore di lavoro che, sulle predette somme dovrà, dopo l'entrata in vigore del decreto, calcolare, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili, la prescritta contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa.